

DELIBERA N. 25/25/CONS

ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RECLAMI AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 gennaio 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito “*Legge istitutiva*”);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, l’articolo 15 (di seguito, anche Decreto);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*” e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 41/24/CONS del 14 febbraio 2024, recante “Avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’adozione delle procedure per la presentazione dei reclami ai sensi dell’art. 53 del Regolamento sui servizi digitali (DSA)”;

VISTA la delibera n. 89/24/CONS del 3 aprile 2024, recante “Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 41/24/CONS finalizzato all’adozione delle procedure per la presentazione dei reclami ai sensi dell’art. 53 del Regolamento sui servizi digitali (DSA)”, con la quale i termini del procedimento avviato con la delibera n. 41/24/CONS sono stati prorogati di sessanta giorni 60;

CONSIDERATO quanto segue in merito al quadro normativo di riferimento:

- l’articolo 49 del DSA stabilisce che “*Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi intermediari e dell’esecuzione del presente regolamento («autorità competenti»)*” e che “*Gli Stati membri designano una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all’applicazione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire alla vigilanza e all’applicazione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l’Unione*”;
- l’articolo 92, paragrafo 2, del DSA ha identificato nel 17 febbraio 2024, il *dies a quo* per la piena applicazione delle disposizioni nello stesso contenute relative alle competenze dei Coordinatori dei Servizi Digitali (di seguito, anche DSC) e agli obblighi per i fornitori di servizi di intermediazione;
- l’articolo 15 del Decreto ha designato l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale DSC per l’Italia, ai sensi del citato articolo 49, paragrafo 2, del DSA;
- l’articolo 15, comma 3, del Decreto prevede che l’Autorità definisca “[...] *con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l’esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065*”, svolgendone i relativi compiti “[...] *in modo imparziale, trasparente e tempestivo.*”;
- i successivi commi dell’articolo 15 del Decreto contengono disposizioni volte a modificare la legge istitutiva dell’Autorità con l’inserimento dei relativi poteri di vigilanza e sanzione (comma 4) e della dotazione di risorse umane e finanziarie (commi 5 e 6);

CONSIDERATO che l’articolo 53 del DSA contiene specifiche disposizioni in ordine alle prerogative conferite ai DSC in relazione alla presentazione di reclami relativi a presunte violazioni del DSA e, in particolare:

- i destinatari del servizio o i soggetti, quali organismi, organizzazioni o associazioni, che agiscono in loro nome, hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei fornitori di servizi intermediari vertente sulla violazione del DSA presso il DSC dello Stato membro in cui il destinatario del servizio è situato o è stabilito;
- con specifico riferimento ai compiti del DSC, questo *“valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, accompagnato, ove ritenuto appropriato, da un parere. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore dei servizi digitali che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità.”*;

CONSIDERATO che, a seguito della designazione come DSC, l'Autorità ha acquisito tutte le competenze e i poteri che il DSA le attribuisce in ragione di tale qualifica;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 15, comma 3, del Decreto prevede che l'Autorità definisca *“[...] con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalità operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui è titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065”*;

CONSIDERATO che, nell'ottica di garantire una piena ed efficace applicazione del DSA, è necessario che l'Autorità, nella sua veste di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia, ponga in essere tutte le iniziative e attività funzionali alla sua effettiva e progressiva implementazione. Al riguardo, si osserva che:

- il DSA ha natura di regolamento e come tale, ai sensi dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), esso ha *“portata generale”* ed è *“obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”*. Appare pertanto necessario adottare un approccio comune e coordinato con gli altri Stati Membri e, in particolare, con le altre autorità designate quali coordinatori dei servizi digitali nei rispettivi Paesi. Tale coordinamento è auspicato e supportato dalla Commissione Europea;
- alla luce della natura transfrontaliera del DSA, anche l'attività di gestione dei reclami di cui all'art. 53 del DSA non può prescindere da un lavoro di coordinamento tra tutti i DSC, nonché tra gli stessi DSC e la Commissione europea;
- a tal fine, ancor prima della piena applicabilità del DSA, avvenuta il 17 febbraio 2024, allo scopo di garantire la necessaria armonizzazione e il coordinamento dei processi attuativi nei diversi Stati membri, si sono svolte interlocuzioni con le altre autorità designate quali DSC, o in procinto di esserlo, nell'ambito di gruppi informali sulle modalità attuative delle disposizioni recate dal DSA;
- le interlocuzioni sono proseguite nell'ambito del gruppo di lavoro del Comitato per i servizi digitali di cui all'articolo 61 del DSA, denominato *“Working group 2”*

– *Working together*” istituito con decisione adottata dal Comitato nella riunione del 20 giugno 2024. Tra gli obiettivi del menzionato gruppo di lavoro vi è quello di definire meccanismi di raccordo istituzionale uniformi nel rispetto dei singoli ordinamenti nazionali, con particolare riferimento ai casi *crossborder* in cui la gestione dei reclami, ai sensi dell’articolo 53 del DSA, implica il coinvolgimento di un coordinatore dei servizi digitali di stabilimento estero;

RILEVATA l’esigenza di disciplinare le modalità procedurali che l’Autorità intende adottare per la gestione dei reclami aventi ad oggetto pretese violazioni del DSA da parte di prestatori di servizi intermediari presentati da destinatari del servizio o da soggetti, quali organismi, organizzazioni o associazioni, che agiscono in loro nome, situati o stabiliti in Italia;

RITENUTO quanto segue:

- la presentazione del reclamo avviene di norma attraverso la compilazione di un modello reso disponibile sul sito dell’Autorità, che individua il set minimo informativo funzionale alla gestione del reclamo stesso, suscettibile di successivi aggiornamenti alla luce dell’esperienza applicativa. In particolare, è richiesto obbligatoriamente che venga fornita evidenza della presunta violazione oggetto del reclamo;
- nel caso in cui il servizio oggetto del reclamo sia fornito da un prestatore stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia, la competenza per la gestione del reclamo pertiene al DSC del Paese di stabilimento del prestatore. In tale caso, l’Autorità è tenuta comunque, ai sensi dell’articolo 53 del DSA, ad effettuare una valutazione del reclamo, che potrebbe altresì richiedere lo svolgimento di approfondimenti ovvero l’acquisizione di elementi aggiuntivi rispetto a quanto rappresentato nel reclamo inoltrato, anche al fine del rilascio di un parere, ove appropriato. Al riguardo, il Regolamento di cui all’allegato A alla presente delibera prevede che l’Autorità svolga i suddetti approfondimenti entro un termine determinato e ragionevole, anche al fine di assicurare certezza dei tempi di gestione del reclamo stesso. Cionondimeno, anche successivamente al trasferimento del reclamo al DSC di stabilimento del prestatore, l’Autorità conserva un ruolo di coordinamento, assicurando al reclamante la trasmissione delle informazioni adeguate sullo stato di gestione del reclamo, nonché sul diritto di essere audito;
- nel caso in cui il servizio oggetto del reclamo sia fornito da un prestatore stabilito in Italia, la competenza per la gestione del reclamo ricade interamente nell’ambito dei poteri attribuiti all’Autorità in qualità di DSC per l’Italia. Pertanto, il Regolamento di cui all’allegato A reca la procedura per la trattazione da parte dell’Autorità di tali fattispecie rinviando, in quanto applicabile e ove non diversamente ivi previsto, a quanto stabilito dal Regolamento sanzioni per i procedimenti di diritto interno di competenza dell’Autorità. Il Regolamento, infatti, mira a contemperare la duplice esigenza di assicurare, da un lato, una tutela

adeguata al destinatario del servizio entro tempi ragionevoli perché la tutela sia effettiva e, dall'altro, lo svolgimento di tutti i necessari approfondimenti di competenza rispetto a servizi nuovi offerti da prestatori caratterizzati generalmente da complessità di assetto organizzativo. In qualità di DSC di stabilimento, non solo del destinatario del servizio, ma anche del prestatore, l'Autorità agisce nella pienezza dei poteri ad essa attribuiti dall'articolo 51 del DSA e adotta la decisione finale in merito al reclamo ai sensi degli articoli 51 e 52 del DSA, applicando altresì, se del caso, le sanzioni di cui all'art. 32-*bis* della legge 31 luglio 1997, n. 249.

RITENUTO, pertanto, di adottare il regolamento di procedura per la gestione dei reclami ai sensi dell'articolo 53 del DSA;

UDITA la relazione del Presidente Giacomo Lasorella, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. È adottato il “Regolamento di procedura per la gestione dei reclami ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento sui servizi digitali (DSA)”, di cui all'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 22 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella

**REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RECLAMI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 53 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI DIGITALI (DSA)**

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - b) “Legge”: la legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - c) “Regolamento sui servizi digitali”: il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 200/31/CE (di seguito anche “DSA”);
 - d) “Direzione”: la Direzione dell’Autorità competente a svolgere gli adempimenti stabiliti dall’articolo 21, paragrafo 3, del *Regolamento sui servizi digitali*;
 - e) “Direttore”: il responsabile della Direzione;
 - f) “Organo collegiale”: il Consiglio dell’Autorità;
 - g) “Destinatario del servizio”: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili;
 - h) “Organismi, organizzazioni o associazioni incaricati”: qualsiasi organismo, organizzazione o associazione incaricata dai destinatari dei servizi intermediari di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 86, paragrafo 1, del *Regolamento sui servizi digitali*;
 - i) “Servizio intermediario”: uno dei seguenti servizi della società dell’informazione:
 - i. un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «*mere conduit*»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;

- ii. un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «*catching*»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltra delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
 - iii. un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «*hosting*»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso;
- j) “Piattaforma online”: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l’integrazione di tale funzione o funzionalità nell’altro servizio non sia un mezzo per eludere l’applicabilità del presente regolamento;
 - k) “Coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento”: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale di un prestatore di un servizio intermediario o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito;
 - l) “Coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione”: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è prestato il servizio intermediario;
 - m) “Reclamo”: segnalazione o richiesta di intervento in relazione a presunte violazioni di cui all’articolo 53 del DSA;
 - n) “Modello”: modello pubblicato sul sito web dell’Autorità per la presentazione del reclamo ai sensi del presente Regolamento;
 - o) “Regolamento sanzioni”: regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS.
2. Per quanto non espressamente previsto al comma 1 si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del DSA.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e le procedure per la presentazione di reclami, vertenti sulla presunta violazione del DSA, nei confronti dei fornitori di servizi intermediari ai sensi dell’articolo 53 del DSA.

Capo II

Procedura per la gestione dei reclami

Articolo 3

Presentazione di un reclamo

1. I destinatari del servizio situati o stabiliti in Italia hanno il diritto di presentare presso l’Autorità un reclamo avente ad oggetto una presunta violazione del *Regolamento sui servizi digitali* nei confronti dei fornitori di servizi intermediari, indipendentemente dal luogo di stabilimento di questi ultimi.
2. Il reclamo può altresì essere presentato da organismi, organizzazioni o associazioni incaricati di esercitare i diritti per conto di destinatari del servizio situati o stabiliti in Italia, che soddisfino tutte le condizioni di cui all’articolo 86 del DSA.
3. Il reclamo deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:
 - a) informazioni e recapiti identificativi del reclamante;
 - b) informazioni sul prestatore di servizi intermediari;
 - c) oggetto del reclamo;
 - d) il periodo, anche di massima, a cui si riferisce la presunta violazione;
 - e) descrizione della presunta violazione, accompagnata dalla documentazione di supporto per il reclamo, ove esistente.
4. Il reclamo è redatto utilizzando il modello reso disponibile sul sito *internet* dell’Autorità ed è trasmesso a mezzo PEC alla casella istituzionale dell’Autorità, ovvero presentato *online* tramite procedura telematica, ove disponibile.
5. Qualora il reclamo non sia trasmesso con le modalità di cui al comma 4, l’Autorità verificata la presenza delle informazioni di cui al comma 3, procede sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 4, 5 e 6. L’Autorità esamina in ogni caso con priorità i reclami presentati con le modalità di cui al comma 4, fermo restando il rispetto dei termini di cui al successivo articolo 4, commi 3 e 4.

Articolo 4

Valutazione del reclamo

1. La Direzione dispone l’archiviazione in via amministrativa del reclamo qualora sia:
 - a) inammissibile per difetto di informazioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 3;
 - b) manifestamente infondato in quanto palesemente privo dei presupposti di fatto e di diritto idonei a configurare l’ipotesi di una violazione.

2. La Direzione dà notizia al reclamante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 1. Delle suddette archiviazioni in via amministrativa la Direzione informa trimestralmente l'Organo collegiale.
3. Con riferimento ai reclami relativi a un prestatore stabilito in un altro Stato Membro, entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla ricezione del reclamo, la Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero, ove ne riscontri i presupposti, trasmette il reclamo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del prestatore, con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5.
4. Con riferimento ai reclami relativi a un prestatore stabilito in Italia, entro 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla ricezione del reclamo, la Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero, ove ne riscontri i presupposti, avvia il procedimento ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 5

Gestione dei reclami riguardanti prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro

1. Nel caso in cui il prestatore del servizio sia stabilito in un altro Stato Membro, entro il termine indicato all'articolo 4, comma 3, la Direzione trasmette il reclamo al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del prestatore utilizzando il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85 del DSA. Delle comunicazioni effettuate ai sensi del presente comma, la Direzione informa trimestralmente l'Organo collegiale.
2. Ai sensi dell'articolo 53 del DSA, ove appropriato, la trasmissione del reclamo è accompagnata da un parere motivato.
3. La Direzione fornisce riscontro al reclamante dell'avvenuta ricezione del reclamo nonché ogni informazione sullo stato dello stesso, resa disponibile dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del prestatore.
4. La Direzione può disporre la riunione di più reclami, laddove l'identità del prestatore o della questione oggetto del reclamo renda efficiente tale soluzione. In tal caso i reclami sono trasmessi al coordinatore dei servizi digitali di stabilimento in un'unica soluzione.

Articolo 6

Procedura per la gestione dei reclami riguardanti prestatori di servizi intermediari stabiliti in Italia

1. Entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4, la Direzione acquisisce ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, istanze e segnalazioni.
2. I reclami ricevuti possono essere aggregati in ragione dell'identità del prestatore o della questione segnalata ai fini di una valutazione d'insieme degli elementi soggettivi e oggettivi ivi contenuti. In tal caso la Direzione può disporre la riunione di più reclami procedendo

- all'archiviazione in forma aggregata, ovvero, ove ricorrano i presupposti per l'avvio, affidando il procedimento ad un unico responsabile.
3. Esauriti gli adempimenti di cui al comma 1, ove riscontri i presupposti per l'avvio del procedimento, la Direzione trasmette apposita comunicazione al reclamante e al prestatore indicando:
 - a) il numero identificativo del procedimento;
 - b) la data di protocollazione del reclamo;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) il termine di conclusione del procedimento;
 - e) i termini entro cui produrre memorie e documentazione;
 - f) la facoltà di essere auditi su richiesta;
 - g) le informazioni sul diritto di accesso agli atti.
 4. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3, la Direzione trasmette al prestatore il reclamo depositato, completo di allegati.
 5. Il prestatore ha facoltà di presentare memorie e depositare documenti entro il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, indicato nella comunicazione di avvio del procedimento. La Direzione trasmette tempestivamente le memorie e i documenti depositati al reclamante, il quale può presentare le proprie memorie di replica, che sono rese disponibili al prestatore.
 6. Nel caso in cui lo ritenga opportuno ai fini dell'istruzione del procedimento, ovvero su espressa richiesta del reclamante o del prestatore, il responsabile del procedimento convoca entrambi in audizione, da tenersi anche in via telematica, mediante comunicazione da inviare con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
 7. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica dell'avvio di cui al comma 3.
 8. Il termine di cui al precedente comma è sospeso, informandone le parti, fino a un massimo di 60 (sessanta) giorni nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori e specifici approfondimenti istruttori.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1. Conclusa la fase istruttoria, il Direttore trasmette la documentazione relativa al procedimento all'Organo collegiale, unitamente a una motivata proposta di provvedimento recante l'adozione di una delle misure previste all'articolo 51 del DSA, ovvero l'archiviazione del procedimento.
2. L'Organo Collegiale, esaminata la documentazione e valutata la proposta, adotta la misura ovvero dichiara che non sussistono i presupposti per la sua adozione.

3. Nei casi in cui ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori ovvero ritenga di dover acquisire il parere del Servizio giuridico, l'Organo collegiale dispone una motivata proroga non superiore a 60 (sessanta) giorni del termine di conclusione del procedimento.
4. L'ordine deve essere adempiuto entro il termine indicato nel provvedimento. In caso di mancata ottemperanza nel termine indicato, trova applicazione l'articolo 1, comma 31, della Legge istitutiva.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate ai sensi dell'articolo 1, comma 32-bis, della Legge istitutiva.
6. Il provvedimento di cui al comma 2 è tempestivamente notificato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Capo III

Disposizioni Finali

Articolo 8

Rinvio al regolamento sanzioni

1. Per quanto non espressamente previsto e ove compatibile, trovano applicazione le disposizioni di cui al Regolamento sanzioni.

Articolo 9

Comunicazioni con l'Autorità

1. Le comunicazioni di cui al presente Regolamento sono effettuate mediante posta elettronica, ove possibile certificata, ovvero tramite il punto di contatto o il rappresentante legale ai sensi degli articoli 11 e 13 del DSA.

Articolo 10

Clausola di rivedibilità

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione eventualmente anche alla luce degli orientamenti applicativi del Regolamento DSA emersi a livello di Unione Europea.